



COMUNE DI MILAZZO

(Provincia di Messina)

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 54

Del 29/06/2022

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2022.

RINVIO

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **29** del mese di **giugno**, alle ore **20:12** in Milazzo, nella Casa Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data **28/06/2022** prot. N.55779, notificati in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **urgente**.

All'appello, in apertura di seduta, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
AMATO Antonino		X	MAISANO Damiano	X	
ANDALORO Alessio	X		OLIVA Alessandro	X	
BAGLI Massimo		X	PELLEGRINO Alessia	X	
BAMBACI Sebastiana	X		PIRAINO Rosario	X	
COCUZZA Valentina	X		RIZZO Francesco	X	
CRISAFULLI Giuseppe		X	RUSSO Francesco	X	
DODDO Giuseppe	X		RUSSO Lydia		X
FICARRA Francesco Danilo	X		SARAO' Santi Michele	X	
FOTI Antonio	X		SGRO' Santina		X
ITALIANO Antonino	X		SINDONI Mario Francesco	X	
ITALIANO Lorenzo	X		SOTTILE Maria	X	
MAGLIARDITI Maria		X	STAGNO Giuseppe		X

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 7

Partecipa il Vice Segretario Generale: Dott.ssa **Marcella MARCELLI**.

Assume la presidenza il Presidente **Avv. Alessandro OLIVA**.

Sono presenti gli Assessori: **MELLINA, NICOSIA e IMPELLIZZERI**.

Partecipa alla seduta il Ragioniere Generale Dott. **INFANTINO**.

La seduta è pubblica.

INTERVENTI

*Il **Presidente**, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.*

In via preliminare alla trattazione dell'unico punto iscritto all'O.d.g. avente per oggetto: "**Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2022**", il **Presidente** pone ai voti l'urgenza della seduta considerato che l'argomento deve essere esitato entro il 30 giugno 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI **17**.

CON VOTI **13 FAVOREVOLI**, **3 ASTENUTI** (Maisano, Andaloro, Italiano L.) ed **1 CONTRARIO** (Foti) espressi in forma palese per alzata e seduta,
APPROVA l'urgenza dell'adunanza.

In via preliminare alla trattazione del punto di cui sopra, chiede d'intervenire il Consigliere **Foti**, il quale si sofferma sull'emergenza rifiuti che si sta verificando in città.

Coglie l'occasione per dare lettura di una nota che chiede essere allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

La nota viene allegata al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Alle ore 20:20 entra in aula il Consigliere Crisafulli. **Presenti 18**.

Interviene il Consigliere **Maisano**, il quale, anch'egli, si sofferma sulla problematica relativa allo smaltimento dei rifiuti.

Teme che la città nei prossimi giorni e per l'intera estate potrebbe avere grossi problemi in quanto alla discarica di Trapani è possibile conferire solamente 22-24 tonnellate di rifiuti a settimana a fronte di circa 100-120 che generalmente la città di Milazzo produce.

Ritiene che per ripianare l'arretrato sia necessario smaltire 1.200 tonnellate a settimana, pertanto sostiene che sia indispensabile ed urgente un intervento eccezionale, anche per scongiurare eventuali problematiche di natura sanitaria.

Dà atto che anche il cartone ultimamente non è stato raccolto.

Si domanda se l'ente applica le penali alla ditta in caso di inadempienze visto e considerato che sul sito istituzionale dell'ente non compare nulla.

Evidenzia che neppure le spiagge sono ancora state ripulite a regola d'arte, vista la scarsa presenza di unità sui luoghi a differenza di quanto previsto nel capitolato d'appalto.

Invita il Presidente e il Sindaco a verificare attentamente quanto appena dichiarato.

Nutre dei dubbi e si ripromette di verificare le dichiarazioni rilasciate dal Sindaco che sostiene che la città abbia già raggiunto il 65% di raccolta differenziata.

Il Consigliere Maisano si lamenta inoltre della mancata derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione della città.

Alle ore 20:25 entra in aula il Consigliere Bagli. **Presenti 19.**

In via preliminare interviene anche il Consigliere **Italiano Antonino**, il quale richiama, come già fatto in passato, il punto relativo alla defiscalizzazione del prodotto petrolifero.

Rammenta all'aula che giorni addietro è stata indetta e trattata una conferenza di Capigruppo sul punto e chiede al Presidente se i Consiglieri assenti si sono premurati di conoscere quanto è stato approfondito durante la conferenza e le motivazioni dell'assenza.

Evidenzia al Consigliere Maisano che il suo leader di partito, Matteo Salvini, si era ripromesso in una intervista televisiva di annullare le accise sul prodotto petrolifero qualora sarebbe riuscito ad arrivare al governo italiano, si chiede come mai il Consigliere Maisano non contribuisce sul punto.

Chiede all'aula se vi è l'intenzione e la volontà di approfondire il punto unanimemente o meno. Sarà sua cura successivamente scrivere i nomi in dei manifesti pubblici di tutti i soggetti che non hanno inteso partecipare all'iniziativa.

Il **Presidente** comunica al Consigliere Italiano Antonino che dei Consiglieri assenti alla conferenza dei capigruppo non ha ricevuto alcuna giustificazione.

Prende la parola in via preliminare anche il Consigliere **Italiano Lorenzo**, solo per segnalare alcune situazioni relativamente alla mancata raccolta dei rifiuti e più precisamente per segnalare due zone che sono arrivate quasi al limite di un problema sanitario e cioè la zona delle case popolari di Fiumarella e la zona di via Missori.

Invita il Presidente a farsi portavoce con l'amministrazione quantomeno per capire se è previsto un intervento straordinario in queste due aree specifiche della città.

Cambiando argomento, il Consigliere Italiano Lorenzo invita il Presidente a ritrattare il punto relativo alla sanità nel nostro ospedale, visto che l'ultimo Consiglio Comunale è rimasto aperto. Dà atto infatti che a tutte le richieste circa la mancanza di personale sanitario ed altro non è stata ad oggi fornita alcuna risposta.

Chiede delucidazioni in merito al trasferimento di un altro Dipartimento dell'ospedale di Vaccarella in altro luogo. Evidenzia che durante la seduta di Consiglio Comunale, il civico consesso era stato rassicurato sul trasferimento temporaneo dei Dipartimenti, ma teme che ciò corra il rischio di diventare qualcosa di definitivo.

Invita il Presidente a farsi carico della questione per avere contezza di quello che sta succedendo in generale sulle carenze denunciate in aula consiliare.

Interviene il Consigliere **Sindoni**, il quale intende specificare che ad inizio o a metà legislatura dell'attuale governo Musumeci la modifica al DDL rifiuti è stata bocciata sia dalla sinistra dalla destra.

Prende la parola il Consigliere **Maisano**, il quale intende rassicurare il Consigliere Italiano Antonino che sull'argomento della defiscalizzazione del prodotto petrolifero sarà pienamente al suo fianco.

Interviene il Consigliere **Doddo**, il quale chiede delucidazioni al Presidente o al Dirigente presente in aula riguardo l'idrico.

Riguardo la defiscalizzazione del prodotto petrolifero invita il Consigliere Italiano Antonino a redigere un documento sul punto.

Cambiando argomento, chiede delucidazioni in merito al barcone ormai quasi del tutto distrutto e depositato nella zona di San Papino. Invita il Presidente a farsi carico della questione.

Riguardo la problematica relativa ai rifiuti, invita la cittadinanza a rimanere attenta a non depositare rifiuti fuori dai giorni prestabiliti.

Riprende la parola il Consigliere **Sindoni**, il quale dichiara di aver visto giorni addietro nei pressi del barcone di San Papino un funzionario della Soprintendenza unitamente al Sindaco.

Risponde il Consigliere **Doddo**, rappresentando che la questione risale ormai a circa due anni fa. Invita il Presidente ad indire un Consiglio Comunale sul punto.

Il **Presidente** non essendovi ulteriori interventi preliminare, introduce l'unico punto iscritto all'O.d.g..

Viene data lettura integrale della proposta di delibera e del parere del Collegio dei Revisori dei Conti che vengono allegati al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Prende la parola l'Assessore **Mellina**, il quale illustra la proposta di delibera e ci tiene a precisare che l'amministrazione ha accolto positivamente tutti gli indirizzi che sono stati forniti dai Consiglieri Comunali durante i lavori della Commissione.

Dà atto che il regolamento in oggetto, grazie all'impegno profuso dagli uffici e dal Dottore Infantino, è un regolamento molto più chiaro e fluido rispetto al precedente.

Tra gli elementi più importanti che sono stati inseriti nel nuovo regolamento, l'Assessore Mellina rappresenta che vi è quello della differenziazione della tassazione degli immobili a disposizione e quello dello sgravio della tassazione per i soggetti che studiano o lavori fuori dal Comune di Milazzo.

Riguardo le imprese, l'Assessore precisa che l'amministrazione è andata incontro alle esigenze di molte attività, soprattutto stagionali, in quanto finalmente, attraverso il nuovo regolamento, vi è la possibilità per tutti coloro che svolgono un'attività stagionale, di avere una riduzione del 50% sulla tassa.

Anche per i single e per tutti quelli che non superano un determinato reddito è stato inserito un'agevolazione in bolletta.

Aggiunge che con l'approvazione del nuovo regolamento, tutti i contribuenti hanno la possibilità di rateizzare la bolletta non più in tre in quattro rate.

In definitiva l'Assessore Mellina ritiene che il regolamento in oggetto sia un buon regolamento, che ricomprende tutte le richieste che nei giorni passati sono state sollevate dai Consiglieri e dai cittadini.

Il **Presidente** sospende la seduta per una breve riunione dei capigruppo.

La seduta viene sospesa dalle ore 21:07 sino le ore 21:18.

Alla ripresa dei lavori viene richiamato l'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
AMATO Antonino		X
ANDALORO Alessio	X	
BAGLI Massimo	X	
BAMBACI Sebastiana	X	
COCUZZA Valentina	X	
CRISAFULLI Giuseppe	X	
DODDO Giuseppe	X	
FICARRA Francesco Danilo	X	
FOTI Antonio	X	
ITALIANO Antonino	X	
ITALIANO Lorenzo	X	
MAGLIARDITI Maria		X
MAISANO Damiano	X	
OLIVA Alessandro	X	
PELLEGRINO Alessia	X	
PIRAINO Rosario	X	
RIZZO Francesco		X
RUSSO Francesco	X	
RUSSO Lydia		X
SARAO' Santi Michele	X	
SGRO' Santina		X
SINDONI Mario Francesco	X	
SOTTILE Maria		X
STAGNO Giuseppe		X
	17	7

Interviene il Consigliere **Italiano Lorenzo**, il quale chiede al Presidente che vengano esplicitate le risultanze della Commissione Consiliare e se sono stati presentati durante i lavori degli emendamenti alla proposta di delibera.

Prende la parola il Ragioniere Generale **Dottor Infantino**, il quale dà atto che soltanto ieri si è ricevuta la notizia della concessione ai Comuni di una nuova proroga per l'approvazione dei bilanci al 31 luglio 2022, pertanto, a questo punto, verrebbe meno l'urgenza dell'argomento in oggetto.

Riguardo invece la modifica di un refuso del regolamento sollecitato dal Consigliere Piraino all'articolo 14, relativo alle case a disposizione, il Ragioniere precisa che è cambiato il testo dell'articolo per renderlo più comprensibile, ma non è cambiato il significato, fermo restando che il Consiglio Comunale è libero di approfondire la modifica nuovamente in Commissione.

Riprende la parola il Consigliere **Italiano Lorenzo**, il quale rappresenta che la sua specificazione è legata al fatto di aver ricevuto per PEC un regolamento che riporta all'art.7 "Produzione di rifiuti speciali - Riduzioni superficiali" con una tabella allegata che riporta la categoria di attività e la relativa percentuale di abbattimento della superficie. Chiede al Ragioniere Generale quali sono stati i criteri per stabilire le percentuali di abbattimento delle superfici.

Dà atto inoltre che il regolamento che è stato portato in aula è diverso da quello che è stato dibattuto durante i lavori della Commissione Consiliare, tant'è vero che nella stessa tabella di cui sopra è stata inserita la voce "Falegnameria e commercio all'ingrosso di legnami" invece di "Falegnameria". Il Consigliere Italiano quindi non comprende il motivo per il quale si va incontro ad una specifica categoria, quella del legname all'ingrosso, e non a tutte le altre categorie all'ingrosso. Si chiede inoltre se il Collegio dei Revisori dei Conti si sia pronunciato sul primo oppure sul secondo regolamento modificato.

Il **Presidente** ritiene che il problema sia dovuto al fatto che il legislatore da un lato sollecita i Comuni all'approvazione immediata stante l'urgenza e dall'altro invece concede una proroga.

Riguardo la differenza tra il regolamento portato in aula e quello dibattuto in Commissione, il Presidente specifica che tutti i Consiglieri hanno ricevuto via PEC l'ulteriore modifica che è intervenuta, fermo restando che ad oggi è venuta meno l'urgenza pertanto il civico consesso ha tutto il tempo per poter valutare la questione senza nessuna urgenza.

Interviene il Presidente della 1° Commissione **Valentina Cocuzza**, la quale chiede la sospensione dei lavori in corso e il rinvio ad altra data, in considerazione del fatto che è venuta meno l'urgenza, per consentire alla 1° Commissione Consiliare di esaminare e approfondire il regolamento così come modificato.

Interviene l'Assessore **Mellina**, il quale rappresenta che, considerato che è venuta meno l'urgenza, l'amministrazione rimane aperta a tutte le esigenze del Consiglio Comunale che è sovrano nel decidere.

Prende la parola il Consigliere **Maisano Damiano**, il quale invece ritiene che quello che si è verificato sia un fatto davvero molto grave.

Coglie l'occasione, così come già fatto in un precedente Consiglio Comunale, per invitare l'Assessore Mellina a dimettersi dalla sua carica.

Alle ore 21:35 si allontana dall'aula la Consiglieria Bambaci. **Presenti 16.**

Ritiene che non sia possibile che ad inizio seduta la maggioranza voti l'urgenza del punto, poi, durante la seduta, ci si accorge che l'urgenza è venuta meno e si chiede il rinvio del punto nuovamente in Commissione.

Sostiene che l'Assessore Mellina avrebbe dovuto avvisare la maggioranza d'aula per non votare l'urgenza della seduta. Magari si sarebbe potuto incardinare il punto e approfondirlo successivamente.

Altro fatto grave - aggiunge il Consigliere Maisano - è relativo alla diversità dei due regolamenti, quello trasmesso ai Consiglieri, sul quale era sua intenzione presentare un emendamento, e quello invece portato in aula che è risultato essere diverso.

Il Consigliere Maisano ritiene che sia stata vana la seduta e invita nuovamente l'Assessore Mellina a dimettersi dalla sua carica.

Prende la parola il Consigliere **Andaloro**, il quale invita l'Assessore Mellina a non prendere sottogamba quanto accaduto visto che si è verificato un fatto che non era mai successo in Consiglio Comunale. Non è consentito infatti che in Commissione viene studiato un regolamento dove si parla di " falegnameria " ed in Consiglio Comunale arriva un regolamento modificato dove invece si parla di " falegnameria e commercio all'ingrosso di legname ".

Ribadisce ancora una volta che sino ieri mattina alle ore 12:30 la Commissione Consiliare trattava l'argomento senza la dicitura " commercio all'ingrosso di legname ", oggi in Consiglio Comunale invece si apprende che viene aggiunta anche la dicitura " e commercio all'ingrosso di legname ".

Si domanda su quale regolamento si sia pronunciato il Collegio dei Revisori dei Conti.

Chiede il rinvio del punto alla presenza del Collegio dei Revisori dei Conti, che devono presenziare in aula quando esprimono un parere su un punto visto che sono pagati anche per questo.

Condivide quanto dichiarato dal Consigliere Maisano.

Alle ore 21:45 si allontana dall'aula la Consiglieria Cocuzza. **Presenti 15.**

Risponde al Consigliere Maisano l'Assessore **Mellina**, il quale sostiene che lo stesso non abbia ben compreso neppure l'argomento.

Evidenzia che la richiesta di urgenza della seduta non è a sua firma.

Rappresenta che la commissione di studio, vista l'urgenza, ha trasmesso direttamente al Consiglio Comunale l'argomento, fermo restando che il Consiglio

Comunale è libero di esitare il punto oggi stesso o eventualmente ritrasmettere la discussione in Commissione per maggiori approfondimenti.

Riprende la parola il Consigliere **Italiano Lorenzo**, il quale dichiara di essere rammaricato su come vengono trattati e considerati i Consiglieri Comunali quando negli interventi chiedono delucidazioni sui punti, atteso che i Consiglieri dovrebbero essere garantiti dai soggetti preposti alla tutela del diritto del voto.

Ribadisce quanto già detto nel precedente intervento sottolineando che non è consentito che vi siano differenze tra quanto proposto durante la Commissione Consiliare e quanto poi trasmesso in Consiglio Comunale.

Prende la parola il **Ragioniere Infantino**, il quale intende precisare che con riferimento all'articolo 7 e più specificatamente l'inserimento della categoria "commercio all'ingrosso di legname", in realtà se tale categoria non produce i rifiuti speciali indicati nel comma 1 del regolamento, non può usufruire di alcuna agevolazione del 40% anche se viene riportato tabella. Cioè, per ottenere lo sconto deve dimostrare di smaltire in proprio, presentare i formulari, presentare i MUD e farlo ogni anno alle scadenze fissate dal regolamento che è stato allineato alla scadenza di legge che è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato lo smaltimento.

Precisa che qualora fosse stata avanzata la richiesta di inserire il "commercio di pesce all'ingrosso" si sarebbe applicata immediatamente la riduzione prevista per le pescherie se si sarebbe dimostrato di smaltire in proprio rifiuti speciali derivanti dall'attività ittica senza che ciò fosse indicato specificatamente nella tabella.

Il Ragioniere Infantino intende sottolineare e ribadire che non vi sono applicazioni automatiche in riferimento alla riduzione applicata in tabella in quanto è requisito essenziale un'attività di verifica della produzione di rifiuto speciale che deve essere documentata.

Riprende la parola il Consigliere **Italiano Lorenzo** il quale chiede delucidazioni in merito alla determinazioni sulle percentuali di sconto che vengono applicate e al metodo di compensazioni che verrà successivamente applicato a carico di tutti i cittadini.

Il Ragioniere Generale **Infantino** risponde che sul riparto dei costi in sede di predisposizione tariffaria l'abbattimento ritorna sulle utenze non domestiche

perché ovvio che queste riduzioni qualcuno le deve pagare e si trovano incluse all'interno del Piano Finanziario.

Ribadisce che la tabella è estremamente esemplificativa ed è stata stilata sulla base dell'esperienza e sulla base dei dati che sono risultati dagli avvisi che sono stati emessi ai cittadini, fermo restando che si tratta di una tabella che è possibile modificare e migliorare anche su suggerimento del Consiglio Comunale.

Il Consigliere **Italiano Lorenzo** si associa al Consigliere Maisano e chiede le dimissioni dell'Assessore Mellina special modo per lo scarso rispetto istituzionale nei confronti di un Consigliere Comunale.

A questo punto il **Presidente**, rinvia la seduta a data da destinarsi in attesa dell'approfondimento dell'argomento in 1° Commissione Consiliare.

La seduta viene chiusa alle ore 22:10.

**INTERVENTO PRELIMINARE CONSIGLIO COMUNALE DI MILAZZO DEL
29.06.2022**

PROBLEMATICHE RIFIUTI RISCONTRATE IN CITTA'

Nel corso degli ultimi 10 giorni la nostra Città ha dovuto fronteggiare un'emergenza rifiuti non secondaria a seguito della chiusura della discarica di Trapani che ha riaperto da pochi giorni.

Non trovo altri termini per definire questa situazione incresciosa se non "LA VERGOGNA CONTINUA". Intere comunità tenute in ostaggio da una politica regionale inadeguata ad affrontare le sfide cruciali dei territori. Dieci anni di nulla. Due governi regionali, prima Crocetta ed oggi Musumeci totalmente fallimentari. Anni fa gli ATO, poi le SRR e i Piani ARO, poi tutta la discussione sul Piano Regionale Rifiuti con l'ultimo passaggio della Commissione Europea e poi di nuovo la scelta, anzi lo spot a pochi mesi dal voto per le regionali, di riprendere il modello dell'incenerimento. Senza prendere in considerazione le dichiarazioni dell'Ass. Regionale Baglieri che certificano di fatto il fallimento del Governo Regionale sulla gestione rifiuti.

In questo quadro, nessuna programmazione, sull'impiantistica nelle varie province. Una mortificazione per quei Comuni che raggiungono percentuali importanti di raccolta differenziata. Una mortificazione per quei Comuni che non riescono a diminuire il costo del servizio rifiuti con il carico delle bollette che grava sulle spalle dei cittadini e con la difficoltà per gli enti locali di riscuotere la Tari aprendo di fatto le porte al dissesto finanziario di molti Comuni. Una mortificazione per quelle realtà a vocazione turistica che, negli ultimi giorni, con flussi importanti, si vedono costretti a fronteggiare l'emergenza.

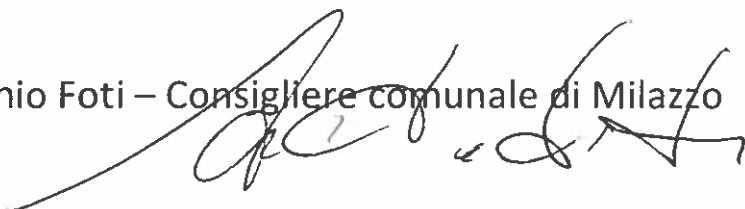
Ancora Milazzo non è riuscita a recuperare il gap di questi ultimi giorni con un ritorno alla normalità. L'amministrazione porti avanti tutte quelle iniziative finalizzate a superare l'emergenza che ha attanagliato, nel cuore della stagione estiva, la nostra Città. Un biglietto da visita che Milazzo non merita certamente.

Se questo è lo stato delle cose, tra non poco andremo ad affrontare un'ulteriore emergenza, e poi ancora un'altra. E così via.

I Sindaci del comprensorio, componenti della SRR, al di là delle appartenenze politiche, oggi più che mai hanno il dovere di trovare soluzioni adeguate che possano rendere le nostre comunità, autonome sul piano della sostenibilità ambientale, mettendo al centro i principi dell'economia circolare. I primi cittadini, si sforzino nella direzione di una impiantistica pubblica tale da superare, nel medio/lungo le criticità esistenti. Milazzo ha il dovere di assumere un ruolo di guida e di indirizzo. Un segnale senza alcun dubbio importante volto ad affrontare in maniera netta e decisa questo stato di immobilismo e di indeterminatezza.

Il ragionamento del tipo "la discarica ha chiuso che ci possiamo fare" è un mantra che, obiettivamente, rischia oggi di lasciare il tempo che trova. Un approccio non più accettabile. Servono, nell'immediato e non più rinviabili, soluzioni concrete ed attuabili.

Antonio Foti – Consigliere comunale di Milazzo





Comune di Milazzo
Città Metropolitana di Messina
2° SETTORE “FINANZE E TRIBUTI”

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 10 del 20/06/2022

Il Proponente

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2022

Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del già menzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *“(…) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 in data 30/07/2020;

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva

2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

Tenuto conto delle modifiche e delle richieste di integrazione della disciplina della Tassa Rifiuti pervenute dalla competente commissione consiliare che ha sollecitato una più puntuale e migliore regolamentazione di alcune riduzioni e agevolazioni destinate alle utenze domestiche e non domestiche presenti sul territorio comunale, in merito alle case a disposizione, all'utilizzo stagionale dei locali detenuti e/o occupati in modo da tenere conto delle modifiche legislative medio-tempore intervenute e delle situazioni emerse a seguito dell'emissione degli avvisi di pagamento così da rendere la disciplina conforme al quadro legislativo che si è delineato nell'ultimo anno;

Ritenuto, quindi, di adeguare lo stesso in coerenza con la novellata disciplina normativa di sopra;

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”*;
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *“5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”*

Visti inoltre:

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *“...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse*

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;

- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...).”.

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

propone la seguente,

DELIBERAZIONE

- 1) per le motivazioni di cui in premessa di approvare l'allegato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” composto da n. 38 articoli.
- 2) di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” è quello riportato quale **ALLEGATO A)** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in nota le modifiche apportate, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal **1° gennaio 2022**;
- 3) di dare mandato al settore Finanze e tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (**AII. A)** al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

6) PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 20/07//2022

Il Responsabile del Settore Finanziario

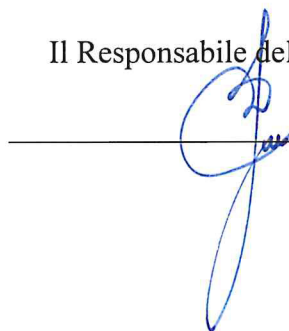


PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 20/07/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario





CITTA' DI MILAZZO
(Città Metropolitana di Messina)

Collegio dei Revisori

Verbale n.19 del 28/06/2022 inerente il Parere sulla,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 del 20/06/2022

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2022.

Il Collegio dei Revisori, nominato con delibera del Consiglio n. 103 del 19/07/2021, composto da:

- Dott. Vincenzo Calogero Catalano, Presidente,
- Dott. Scalia Ferdinando, Componente
- Dott. Donato Domenico, Componente.

Riunitosi nella sede dell'Ente, dopo aver assolto ogni documentazione di merito, ricevuta via e-mail in data 21/06/2022 e successivamente il 27/06/2022, procede all'esame della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consistente nella formazione del regolamento per la disciplina della Tassa dei Rifiuti (TARI).

PREMESSO

che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

che la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, comma 738 ha previsto che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

che il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 in data 30/07/2020;

tenuto conto delle modifiche e delle richieste di integrazione della disciplina della Tassa Rifiuti pervenute dalla competente commissione consiliare che ha sollecitato una più puntuale e migliore regolamentazione di alcune riduzioni e agevolazioni destinate alle utenze domestiche e non domestiche presenti sul territorio comunale;

visto il nuovo regolamento della tassa rifiuti TARI, allegato alla presente deliberazione, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 60 del 15.06.2021;

richiamata anche che l'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41 del 19.03.2021, convertito nella L. 69/2021 che rinvia al 30.06.2021 il termine per l'approvazione dei regolamenti TARI;

considerato che è opportuno approvare un nuovo regolamento comunale che disciplina la TARI, per tener conto delle novità introdotte, in particolare dall'Autorità di Regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con le deliberazioni n. 443 e 444 del 31/10/2019 in materia di nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e di obblighi informativi agli utenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché del principio di trasparenza mediante il portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Visto che l'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. 446/1997 recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Visto l'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41 del 19.03.2021, convertito nella L. 69/2021 che rinvia al 30.06.2021 il termine per l'approvazione dei regolamenti TARI;

Esaminato il regolamento TARI, allegato alla proposta di delibera, la cui articolazione rispecchia la normativa riguardante il tributo, che lo stesso si compone di 38 articoli, prevedendone gli effetti regolatrici al fine di esplicitarne l'imposizione e la regolamentazione sulla normativa della formazione delle tariffe, della riduzione, del contenzioso, della copertura del costo del servizio, del piano economico finanziario richiamandone anche le deliberazioni dell'ARERA, quale Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente.

RISCONTRI**Rilevato:**

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato formalmente acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del 20/06/2021 a firma dal Responsabile dell'Area Finanziaria;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Considerato che il regolamento è composto di 38 articoli, allegato alla proposta;

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della completezza.

CONCLUSIONE

Il collegio dei Revisori ritiene di poter esprimere, per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Osserva che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - Allegato A, dovrebbe essere integrato con **QUADRI SINOTTICI** esplicativi dei vari articoli che disciplinano effetti specifici applicativi della tassa, nonché con il **Riepilogo delle Attività Economico** che interessano principalmente i Rifiuti Urbani non domestici.

Oggi, li 28.06.2022

Il Collegio dei Revisori

Dott. Vincenzo Calogero CATALANO

Dott. Domenico DONATO

Dott. Ferdinando SCALIA



Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
Art. 1	<i>Presupposto</i>	
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto</i>	
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali</i>	
Art. 7-bis	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	
Art. 8	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
Art. 9	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 10	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 11	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	
Art. 12	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 13	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 14	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
Art. 15	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 16	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 17	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art. 18	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 19	<i>Zone non servite</i>	
Art. 20	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 21	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
Art. 22	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
Art. 23	<i>Altre agevolazioni</i>	
Art. 24	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
Art. 25	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>	
Art. 26	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 27	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 28	<i>Riscossione</i>	
Art. 29	<i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 30	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 31	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 32	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 33	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 34	<i>Importi minimi</i>	
Art. 35	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
Art. 36	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 37	<i>Norme finali e di rinvio</i>	
Art. 38	<i>Entrata in vigore</i>	

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. *Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non*

domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

Utenze non domestiche

- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
 - *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;*
 - *locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;*
 - *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
 - *superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;*
 - *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
 - *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
 - *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
 - *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
 - *zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;*
 - *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 (oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152) –*indicare sulla base dei regimi di prelievo che si sono succeduti nel tempo.*
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. *La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 2,70; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.*
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e *nettamente prevalente (o esclusiva)*, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	% DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
FALEGNAMERIA E COMMERCIO ALL'INGROSSO DI LEGNAME	40
AUTOCARROZZERIE, AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI, ELETTRAUTO, GOMMISTI, VERNICIATORI IN GENERE	40
ATTIVITÀ ARTIGIANALI MANIFATTURIERE DI FONDERIE, VETRERIE, MARMISTI, TORNERIE, ECC.	50
LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE NON INDUSTRIALI	30
AMBULATORI MEDICI e VETERINARI, DENTISTICI E ODONTOTECNICI, LABORATORI DI ANALISI, LABORATORI RADIOLOGICI	10
TIPOGRAFIE SERIGRAGIE, STAMPERIE, ELIOGRAFIE E SIMILI	20
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	15
RISTORANTI, PIZZERIE, ROSTICCERIE	20
MACELLERIE, PESCHERIE	30

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via *continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 (in via esclusiva)* rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo (*ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo - opzionale*). Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (*o dallo stesso derivanti*) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via *continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva)* rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via *continuativa e nettamente prevalente* nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo (*adeguare in base alla scelta fatta per i magazzini di prodotti finiti*).
5. il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta

nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 7-BIS
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, *ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata (o dall'anno successivo)*. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 8
RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 20% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART.9
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART.10
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

ART. 11
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

- b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 13

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART.14

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero e/o in altro comune del territorio nazionale per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata dal soggetto passivo di cui all'articolo 3 del presente regolamento. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito *in relazione alla dimensione dell'alloggio, come risulta dalla seguente tabella:*

SUPERFICIE (mq)		COMPONENTI
DA	A	
0	110	1
111	150	2
151	250	3
Oltre 250		4

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, *senza* possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi.
6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 29, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kc* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 16

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di

autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione. *Tale criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a 50 mq.*
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART.17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.31.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art.31.

ART.18
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 %.

ART. 19
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 29 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
5. Si intendono servite tutte le utenze interessate dal servizio di raccolta *porta a porta* alle quali non può essere applicata la riduzione previste dal presente articolo.

ART. 20
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa variabile del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni con unico occupante: *riduzione del 20%*;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: *riduzione del 20%*;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: *riduzione del 20%*;
 - d. fabbricati rurali ad uso abitativo: *riduzione del 15%*
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
4. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il

contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 3, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

ART.21

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche (*della parte variabile della tariffa*).
2. Al fine di riconoscere alle utenze domestiche le agevolazioni di cui al precedente comma, la quota di costi alle stesse imputabili è ridotta dell'10% dell'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente (oppure dei proventi derivanti dal recupero dell'energia e materiali raccolti separatamente o del risparmio dei costi di smaltimento rispetto all'anno precedente), con un massimo del 5% del costo complessivamente imputabile alle utenze domestiche.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio¹ domestico è prevista una riduzione del xx% della quota variabile della tariffa del tributo (o della tariffa totale del tributo), con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore della tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 30/09/2022.
2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART.22

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. I locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente fruiscono di una riduzione del tributo pari al 50% a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;

¹ Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-ter), del D.Lgs 152/2006, il compostaggio è il trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria (o l'esenzione) sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 23

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
 - Riduzione del 20%: Locali e aree utilizzati da scuole materne private, di istruzione primaria e secondaria private;
 - Riduzione del 20%: Famiglie soggetti disabili (disabilità riconosciuta al 100%) componenti del nucleo familiare;
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:
 - Locali ed aree adibite a luogo di culto, per i culti ammessi dallo Stato, ad eccezione delle unità abitative annesse o dai luoghi di culto in senso stretto;
 - Le abitazioni occupate dai pensionati con indicatore ISEE pari o inferiore alla soglia della pensione minima annua erogata dall'INPS, aumentata di € 1.500,00. Nel calcolo dell'indicatore ISEE non si considerano gli immobili adibiti ad abitazione principale dallo stesso soggetto passivo;
3. In favore delle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è prevista la riduzione del tributo pari al 15% della parte variabile della tariffa.
4. È altresì prevista la riduzione del 15% del tributo in favore delle utenze che effettuano pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, così come definiti dall'art. 183, c. 1, lett. e) e qq-bis) del Decreto legislativo 3/04/2006, n. 1525.
5. Le riduzioni tariffarie (o l'esenzione) sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
6. Il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:
 - inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;
 - mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune;

ART. 24
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di due, scelte tra quelle più favorevoli.

ART. 25
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 24, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 26
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART.27
TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel

caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 28

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.

Il pagamento del tributo avviene:

- *mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;*
 - *mediante conto corrente postale intestato all'Ente² adeguato al PAGO PA;*
 - *attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa)*
 - *utilizzando le altre modalità previste dal Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82*
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
 3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate aventi cadenza bimestrale, tra la prima e l'ultima rata la cadenza deve essere almeno *semestrale*. Eventuali congruagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
 4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
 5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante congruaglio compensativo.

² Da valutare attentamente la possibilità di provvedere alla riscossione tramite tale strumento, nonostante sia previsto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016, alla luce dei sopravvenuti obblighi derivanti dalle disposizioni del D.Lgs 82/2005 ed in particolare dell'art. 5, comma 2-quater, del citato decreto, decorrenti dal 28/2/2021.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, (oppure) calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di massimo 3 punti percentuali.

ART. 29

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata *a/r* o *a mezzo fax*, allegando fotocopia del documento d'identità, *o posta elettronica o PEC (indicare la modalità prescelta)*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax (*specificare la data per la posta elettronica e PEC*).
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni (*o diverso termine stabilito dal Comune*). (*Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti*). – *indicare solo se si tiene conto del numero degli occupanti nell'articolazione delle tariffe*
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali(*solo se necessario*);
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - Utenze non domestiche
 - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;

- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo (*o diverso termine stabilito dal Comune*) il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
- 8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

ART. 30 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 32 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (*indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente*), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante le modalità previste dall'articolo 29.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 33 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 34 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 36 NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti(TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 37
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2022.

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

Il Vice Segretario Generale

MARCELLA MARCELLI

IL PRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVA

Il Consigliere Anziano

MARIO FRANCESCO BIGNONI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 4-1-7-22 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'Albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- ☐ il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- ☐ il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____
Milazzo, li _____	Milazzo, li _____
Il Segretario Generale	Il Responsabile dell'U.O.